



PARCO SPORTIVO FORO ITALICO

PIANO TRIENNALE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2022-2024

Roma, li 22 aprile 2022

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Parco
Sportivo Foro Italico Ssd arl

(Dott. Marco Befera)

Sommario

Premessa	3
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3
1. Contesto normativo.....	4
1.1 Contesto Internazionale.....	4
1.2 Contesto Nazionale.....	5
2. Processo di prevenzione della corruzione	9
2.1 Analisi del contesto esterno	9
2.2 Analisi del contesto interno	19
2.3 Valutazione del rischio.....	20
2.4 Trattamento del rischio	23
2.5 Monitoraggio del processo	25
2.6 Ruoli e responsabilità.....	26
3. Nomina, poteri e doveri del RPCT.....	28
4. Flussi Informativi	29
5. Whistleblowing	30
6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013	32
7. Logiche di formazione del personale	34
8. Divieto di post-employment (pantouflage - revolving doors).....	34
9. Codice Etico.....	34
10. Obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	34
11. Sistema disciplinare	36
12. Programma della Trasparenza.....	37
12.1 Il processo di gestione della trasparenza.....	37

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è prevista dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* ed ottempera alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge stessa.

Tale normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni - nonché che gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici - si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando un programma di attività derivante da una analisi sui livelli di esposizione degli uffici a tale rischio ed indicando le diverse aree sensibili, le misure concrete da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura nei tempi preposti.

Parco Sportivo Foro Italico Ssd arl (di seguito anche *“Società”* o *“PSFI”*), costituita in data 30 giugno 2005 ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002 e ss. mm. ii., è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che espleta l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso il Parco del Foro Italico di Roma.

La Società è partecipata integralmente da Sport e salute S.p.A., società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La Società, in particolare, organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica, nonché a tutte le altre discipline sportive deliberate dall'Amministratore Unico.

Nell'ambito delle suddette attività la Società si impegna ad assicurare la partecipazione con propri atleti tesserati alle attività previste dagli statuti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dai regolamenti attuativi degli stessi.

La Società svolge, inoltre, funzione educativa e didattica a favore dei giovani avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione agonistica e, anche in base ad appositi contratti di servizio, cura l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e eventi collegati, anche con finalità sociali, culturali e ricreative, cura l'approntamento di mezzi e strutture necessari per il loro svolgimento e può assumere la gestione di altri impianti sportivi.

Per l'espletamento e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, PSFI si avvale strumentalmente di Sport e salute S.p.a., in virtù di contratto di servizio sottoscritto con cui sono disciplinati i rapporti, anche finanziari, tra loro.

Il 12 febbraio 2020 la Società ha ritenuto di nominare, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto che ricopre il medesimo ruolo per Sport e salute S.p.A., adottando allo stesso tempo anche la stessa metodologia utilizzata da entrambi gli enti per il processo di prevenzione della corruzione (vedi infra par. 2).

1. Contesto normativo

1.1 Contesto Internazionale

La corruzione, nella sua più ampia definizione, consiste nell'offrire, dare, ricevere o sollecitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le azioni di un'altra parte¹.

È anche definita come "l'illecito utilizzo di influenza al fine di procurare un beneficio a sé stessi od altri, violando i doveri o i diritti di altri".²

Il Consiglio d'Europa, l'OCSE e le Nazioni Unite richiedono ai firmatari delle loro Convenzioni in materia anticorruzione di criminalizzare "l'offerta", "la promessa" e "la consegna" di una tangente, richiamando il concetto sopraesposto.

L'Italia ha ratificato una serie di Convenzioni anti-corruzione tra cui:

- la *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Anti-Bribery Convention)* del 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300 del 2000, e le *Recommendation* proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), funzionali allo sviluppo di contenuti e sistemi di prevenzione e nella promozione dell'integrità e della trasparenza;
- le *Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* di Strasburgo adottate dal Consiglio d'Europa nel 1999 e ratificate dal nostro Paese ai sensi delle Leggi 110 e 112 del 28.06.2012, che prevede l'incriminazione per reati di corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e privato e rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione;

¹ Si veda 'Corruption: a glossary of International Criminal Standards' dell'OCSE, 2007.

² A.C.F.E (Association of Certified Fraud Examiner).

- la Convenzione di Merida (*United Nations Convention against Corruption*) adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 116 del 2009 che costituisce il primo strumento messo in atto dalla comunità internazionale nella lotta alla corruzione come fenomeno transnazionale.

È presente una importante produzione di “soft law” sul tema del contrasto alla corruzione come ad esempio:

- *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* del 2010;
- *Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2012;
- *A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime*, del 2013;
- *Effective Delivery of Large infrastructure Projects* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *High-Level Principles for Integrity, Transparency and Effective Control of Major Events and Related Infrastructures* e *Recommendation on Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *Principles for Leveraging Local Benefits from Global Sporting Events* del 2016 e *Organising Sporting Events* pubblicati dall'OCSE nel 2016;
- *Recommendation on Public Integrity* pubblicato dall'OCSE nel 2017;
- *Manual on corruption surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2018;
- *Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19*, pubblicato dal Group of States against Corruption (GRECO) del 15 aprile 2020;
- *Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Recommendation of the Council for OECD Legal Instruments Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* pubblicato dall'OCSE nel 2021.
- *La Prévention des Conflits D'intérêts dans L'entreprise* pubblicato dall'AFA - Agenzia Francese Anticorruzione nel novembre 2021.

1.2 Contesto Nazionale

La corruzione, in ossequio alla nozione giuridica che ne dà il Codice penale, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e la sua definizione è comprensiva di molteplici fattispecie in cui si riscontri l'abuso, da parte di un Pubblico Funzionario, del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati o della Società.

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione all'interno del Codice penale, il reato di corruzione si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio riceve o accetta la promessa, da parte di un privato, di un compenso non dovuto per:

- compiere un atto del proprio ufficio (corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione impropria, ai sensi dell'art. 318 c.p.);
- omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p.);
- favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione in atti giudiziari, ai sensi dell'art. 319-ter c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recepisce le indicazioni delle Convenzioni ratificate dall'Italia (si veda il paragrafo 1.1.) e prevede un sistema organico di prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia, articolato su due livelli:

1. nazionale, con l'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
2. decentrato, con l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, su proposta del RPCT, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ora Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Con delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 190/2012 chiedendo alle singole Amministrazioni di:

- nominare il RPCT;
- definire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, unitamente a procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Nel PNA dell'ANAC la definizione di corruzione viene ampliata configurandola come *maladministration*, ossia ricomprendendovi tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non configurabili quali specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Nello stesso anno, l'emanazione del D.lgs. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" ha previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione per evitare accordi illeciti e conflitti di

interesse negli uffici pubblici, nonché scongiurare le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, definendo maggiormente i ruoli dei soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del Piano, puntualizzando le diverse fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, ma soprattutto approfondendo nella parte speciale l'area di rischio relativa ai contratti pubblici.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), con il quale ANAC ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA e del D.lgs. 97/2016. In particolare, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha stabilito, inoltre, che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Dal Decreto suddetto si evince che il concetto di trasparenza, strettamente correlato all'integrità, è uno strumento cardine atto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, consentendo un controllo pubblico (*public scrutiny*) su:

- il leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- il responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese e si configura come garanzia di accessibilità totale alle amministrazioni pubbliche.

In data 2 ottobre 2018 ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA. In tale documento sono state fornite anche alcune precisazioni su alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del RPCT e la formazione dell'elenco dei Responsabili presso l'Autorità.

IL 13 novembre 2019, con delibera n. 1064, ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019). L'attenzione del Piano è concentrata sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in passato, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Nel PNA 2019 ANAC sottolinea come i comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "*corruzione politica*" o "*corruzione amministrativa*" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

In data 9 giugno 2021, il D.L. n. 803 ha introdotto all'art. 6 il "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), che si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), con più di cinquanta dipendenti. Il PIAO, di durata triennale, è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno e sostituisce, tra gli altri, il PTPC. Le società come PSFI non sono tenute alla predisposizione del PIAO e pertanto per loro restano in vigore le previsioni relative al PTPC (sul quale cfr. anche Vademecum ANAC del febbraio 2022).

PSFI fa, inoltre, riferimento alle delibere:

- n. 833 del 3 agosto 2016 recante Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili;
- n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici".

e al documento "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza" approvato da ANAC in data 2 febbraio 2022.

³ Convertito nella L. 6 agosto 2021, n. 113

2. Processo di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione di PSFI, come metodologia utilizzata per la riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi, è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. analisi del contesto esterno;
2. analisi del contesto interno;
3. valutazione del rischio;
4. trattamento del rischio;
5. monitoraggio del processo.

2.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno permette di identificare le caratteristiche dell'ambiente in cui opera PSFI e le situazioni che potrebbero favorire i fenomeni corruttivi.

Recenti sviluppi sul contrasto della corruzione a livello internazionale

A partire dagli anni '90, la corruzione è stata riconosciuta a livello internazionale come fenomeno globale che ha interessato il settore pubblico e privato.

Negli ultimi anni si sono registrati importanti sviluppi al livello internazionale nella lotta alla corruzione. In particolare:

- Nel dicembre 2019 si è tenuta ad Abu Dhabi l'ottava Conferenza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Merida (*United Nations Convention against Corruption - UNCAC*), appuntamento a cadenza biennale che consente di valutare e di orientare l'attuazione della Convenzione medesima, la quale ad oggi è l'unico trattato multilaterale internazionale giuridicamente vincolante contro la corruzione. In tale occasione, è stata approvata una risoluzione presentata dall'Italia sul tema della misurazione della corruzione che contiene un appello a sviluppare metodologie più obiettive e oggettive che possano superare un approccio basato esclusivamente su indici percettivi.
- Il 20 e il 21 novembre 2020, durante il summit virtuale del G20 organizzato dall'Arabia Saudita i Leader dei paesi partecipanti hanno confermato il proprio impegno nella promozione della lotta alla corruzione a livello globale e lanciato l'appello "*COVID-19 Call to Action Statement*" il quale delinea gli obiettivi e le priorità chiave dei paesi del G20 nella loro risposta anticorruzione alla crisi. Durante il summit sono stati presentati i risultati raggiunti a livello globale nella lotta alla corruzione, misurati sulla base degli High-Level Principles adottati nel Vertice G20 di Amburgo del 2017, e presentato l'iniziativa di creare una rete

globale anticorruzione che faciliti gli sforzi e la cooperazione internazionale formate dalle autorità di ciascun paese preposte all'applicazione della legge anticorruzione.


- Dal 29 marzo al 1° aprile 2021 si è tenuto, nell'ambito dei lavori del G20 – 2021, il primo meeting dell'*Anti-Corruption Working Group* ("ACWG") a cui ha partecipato anche il Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia. ACWG ha promosso l'armonizzazione normativa tra i Paesi del G20 e la valorizzazione delle best practices in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. Il Gruppo, inoltre, ha dedicato particolare attenzione alle nuove manifestazioni del fenomeno della corruzione - sempre più legate al crimine organizzato – e allo sviluppo di indicatori affidabili nei settori maggiormente esposti a rischio. Al termine dei lavori del G20-2021, sono stati presentati il nuovo *Piano d'azione anticorruzione* del G20 per il periodo 2022-2024 - che si pone come obiettivi l'attuazione degli impegni assunti in passato e lo sviluppo di azioni di prevenzione che abbiano un maggior impatto a livello internazionale – e il report *Anti-Corruption Accountability* - che riporta i progressi compiuti dai Paesi del G20 rispetto agli impegni assunti in passato.
- Dal 2 al 4 giugno 2021 si è tenuta a New York una Sessione speciale sulla Corruzione organizzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale ambito è stata rilasciata una dichiarazione congiunta dai Ministri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America) nella quale, tra i vari concetti espressi, è stato riaffermato il ruolo cruciale della società civile e della libertà di stampa nella lotta alla corruzione, e sottolineata l'importanza della "*compliance aziendale nel settore privato per prevenire efficacemente i fenomeni di corruzione*".

In merito alla misurazione del fenomeno corruttivo l'indice più noto e utilizzato è l'**indice di percezione della corruzione** pubblicato da Transparency International che fornisce una misura nazionale per la maggior parte dei paesi mondiali. L'indice, elaborato annualmente dalla più importante organizzazione anticorruzione a livello globale classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business.

Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Inoltre, sono incrociati i dati provenienti da altri studi di settore: il "Democracy Index" costruito da "The Economist Intelligence Unit", il "Freedom in the World Index" prodotto da "Freedom House", e l'"Annual Democracy Report" realizzato da "Varieties of Democracy".

CPI 2021

Livello di corruzione percepito
nel settore pubblico
in 180 paesi nel mondo



fonte: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>

Nell'edizione 2021 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI2021) l'Italia guadagna 3 punti rispetto al 2020, che le consentono di compiere un balzo in avanti di 10 posizioni nella classifica dei 180 Paesi del mondo. Il CPI2021 posiziona, infatti, l'Italia al 42esimo posto, con un punteggio di 56, confermando il trend positivo dal 2012 ad oggi: +14 punti.

ANDAMENTO: GUADAGNATI 14 PUNTI DAL 2012 AD OGGI



64/100


PUNTEGGIO MEDIO

L'Italia si colloca al 17° posto
su 27 Paesi Membri
dell'Unione Europea



PUNTEGGIO/PAESE


88	Danimarca	61	Spagna
88	Finlandia	59	Lettonia
85	Svezia	57	Slovenia
82	Paesi Bassi	56	Italia
81	Lussemburgo	56	Polonia
80	Germania	54	Repubblica Ceca
74	Irlanda	54	Malta
74	Estonia	53	Cipro
74	Austria	52	Slovacchia
73	Belgio	49	Grecia
71	Francia	47	Croazia
62	Portogallo	45	Romania
61	Lituania	43	Ungheria
		42	Bulgaria



fonte: <https://www.transparency.it/>

Altro strumento utile a comprendere il fenomeno della corruzione è il **Global Corruption Barometer (GCB)**, elaborato sempre da Transparency International, il quale fornisce uno sguardo approfondito sulle opinioni delle persone sul fenomeno della corruzione e sulle eventuali esperienze vissute di corruzione e/o fenomeni di favoritismi. Nel 2021 è stato pubblicato il *Global corruption Barometer European Union 2021* che riporta i risultati delle interviste svolte a più di 40.000 persone in 27 paesi dell'UE tra ottobre e dicembre 2020. I risultati mostrano che quasi un terzo delle persone intervistate ritiene che il fenomeno della corruzione sia in crescita nel proprio paese e quasi la metà afferma che il governo non sta facendo abbastanza per combattere il fenomeno. Il GCB 2021 ha fatto emergere, inoltre, che circa tre persone intervistate su 10 hanno pagato una tangente o usato una connessione personale per accedere ai servizi pubblici, come l'assistenza sanitaria o l'istruzione (il 30% in Italia). Emerge anche una diffusa preoccupazione sulla relazione tra affari e politica: oltre la metà delle persone intervistate pensano che il loro governo sia gestito per interessi privati.

Il GCB offre anche alcuni spunti positivi: quasi due terzi delle persone intervistate nell'UE (64%) ritiene che la gente comune possa aiutare nella lotta contro la corruzione, dato rilevato soprattutto in Italia, Portogallo e Irlanda. Dalle interviste svolte in Italia, infatti, emerge una bassa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni e una forte consapevolezza del ruolo che i cittadini possono avere nella lotta alla corruzione.



fonte: Global Corruption Barometer – European Union 2021

In merito alla misurazione del fenomeno della corruzione, si rappresentano tre tipologie.

- a) Dati giudiziari: corruzione misurata con il criterio “legalistico”, relativa a un’esperienza diretta con il fenomeno e riguarda la corruzione che si è già manifestata (denunce, arresti o condanne);
- b) Indici di percezione: corruzione misurata in un’accezione ampia o sia deviazione da regole morali comunemente accettate e misura altresì la percezione del fenomeno anche nella sua dimensione latente;
- c) Misure basate sull’esperienza: corruzione misurata mediante la rilevazione dell’esperienza diretta degli intervistati (e non la percezione) di episodi di corruzione. Questa strategia si riferisce alla corruzione in un’accezione ampia e misura l’esperienza diretta del fenomeno anche nella sua dimensione latente.

Ogni tipologia di misurazione presenta *pro* e *contro*, come rappresentato in sintesi negli schemi seguenti:



Fonte: “la corruzione – definizione, misurazione e impatti economici” Vol.1 Fornez.

Recenti studi internazionali e nazionali sulle frodi e sulla corruzione

La definizione legale di frode può variare in base alla giurisdizione. In Italia sono previsti molteplici reati attinenti alla frode⁴, oltre al reato di corruzione. A livello internazionale una definizione che prescinde dai


⁴ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Truffa (art. 640 c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

singoli contesti giuridici nazionali è stata formulata dall'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e dall'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ed è la seguente: *“Any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain”*.

L'ACFE ha anche sviluppato lo schema denominato **“Fraud Tree”** che delinea il sistema di classificazione delle varie tipologie di frode, in cui la corruzione rappresenta una delle tre categorie principali, assieme all'appropriazione indebita di asset aziendali e alla frode connessa all'informativa finanziaria.

Il **“ramo”** della corruzione è poi declinato in **“conflitto di interesse”**, **“tangenti”**, **“regalie e omaggi”**, **“estorsione”**.




Fonte: ACFE *“Report to Nations 2022”*.

In ultimo, la stessa ACFE elabora ogni due anni il *“Report to Nations”* nel quale vengono riportati i dati relativi a casi di frode aziendale a livello mondiale. L'ultimo è stato rilasciato nel 2022 e si basa sulle risultanze della *“2021 Global Fraud Survey”* mediante la quale sono stati raccolti i dati relativi a n. 2.110 casi di frode avvenuti

- Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- Frode assicurativa (art. 642 c.p.)
- Frode contabile (artt. 2621 - 2621-bis - 2621-ter - 2622 c.c.)
- Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

tra gennaio 2020 e settembre 2021 in 133 Paesi (suddivisi in 8 *regions*) per una perdita stimata di oltre USD 3,6 miliardi. Con riferimento alla *region* “Western Europe”, sono stati analizzati n.145 casi (di cui n. 17 in Italia) con una perdita media stimata di USD 577 mila.



Fonte: ACFE “Report to Nations 2022”.

Dallo studio è emerso come in “Western Europe”, in linea con quanto è accaduto a livello mondiale, la principale frode rilevata è stata la corruzione, seguita da furti “noncash” (ad es. furto di rimanenze, furto d’informazioni confidenziali ecc.) e dagli “billing scheme” (pagamenti fraudolenti, ad es. un dipendente addebita all’azienda acquisti personali).

Department*	Number of cases	Percent of cases	Median loss
Operations	273	15%	\$74,000
Accounting	230	12%	\$155,000
Executive/upper management	206	11%	\$500,000
Sales	203	11%	\$100,000
Customer service	140	8%	\$40,000
Purchasing	131	7%	\$129,000
Administrative support	131	7%	\$90,000
Finance	95	5%	\$160,000

Department*	Number of cases	Percent of cases	Median loss
Board of directors	58	3%	\$500,000
Information technology	53	3%	\$150,000
Warehousing/inventory	58	3%	\$116,000
Manufacturing and production	63	3%	\$100,000
Facilities and maintenance	49	3%	\$58,000
Marketing/public relations	35	2%	\$112,000
Human resources	29	2%	\$100,000
Research and development	17	1%	\$75,000

*Departments with fewer than 10 cases were omitted.

Fonte: Report to the Nations – 2022 Global Study on occupational fraud and abuse (ACFE)


I primi tre dipartimenti, come riportato anche nel report del 2021, per frequenza dell’evento “frode” sono la contabilità, la produzione e le vendite che nel complesso presentano il 40% del totale dei casi di frode. In tema di “danno economico”, le maggiori perdite sono causate dal *Board of directors* ovvero dall’*Executive*

and Upper management, entrambi con un danno medio pari a \$ 500k, mentre rilevanti sono i danni causati dai dipartimenti Information Technology (\$150k) e Contabilità (\$155k).

In ultimo, il Report evidenzia come in "Western Europe" la maggior parte dei casi (36%) sia stata identificata tramite "tip" (segnalazioni, ad es. segnalazioni da parte di whistleblower). A tal riguardo, si rileva come sia di fondamentale importanza per le aziende, al fine di ridurre le perdite economiche per frode, implementare una piattaforma di whistleblowing mediante la quale chiunque possa effettuare segnalazioni riguardanti condotte potenzialmente fraudolente.


Si rileva, infine, dallo studio dell'ACFE che, nell'ambito degli incarichi dirigenziali e/o manageriali, gli uomini causano in media danni economici più ingenti rispetto alle donne (dovuto anche alla circostanza che gli incarichi di vertice sono spesso ricoperti da uomini): il danno economico medio provocato dagli uomini ammonta a \$ 125K, mentre quello provocato dalle donne ammonta a \$ 100k.

Altro studio interessante in materia è quello predisposto da Kroll, una divisione di Duff & Phelps - leader globale nell'offerta di servizi e prodotti digitali legati alla governance, alla mitigazione del rischio e alla trasparenza - che nel 2020 ha intervistato oltre 150 professionisti dell'etica e della compliance per raccogliere le loro opinioni sul programma globale anti-concussione e anti-corruzione.



I risultati del sondaggio, pubblicati all'interno del *Anti-Bribery and Corruption (ABC) Benchmarking Report 2020*, riportano che la maggioranza delle aziende valuta i propri programmi anticorruzione efficaci (56%), e di queste l'85% ritiene di avere "risorse adeguate"; mentre coloro che hanno valutato i loro programmi "non efficaci" o "moderatamente efficaci" (44%) hanno uniformemente indicato la mancanza di risorse come causa degli scarsi risultati ottenuti. Un altro dato chiave emerso dallo studio è che la maggior parte degli intervistati non ha mai condotto una "due diligence rafforzata", una valutazione approfondita sulle terze parti.

Il rapporto evidenzia, infine, le sfide che una funzione di conformità deve affrontare e offre alcune indicazioni per superare tali sfide sulla base delle esperienze di successo raccolte.



Fonte: Kroll "Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report 2020"

In relazione al fenomeno corruttivo in Italia, l'ANAC ha pubblicato in data 17 ottobre 2019 il documento "Corruzione in Italia (2016-2019)" nel quale, con il supporto della Guardia di Finanza, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio e redatto un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Sebbene la tipologia di analisi sia scarsamente utili ai fini della prevenzione, dal momento che si riferisce ad un fenomeno più ristretto dell'integrità e che sono elaborate con un notevole ritardo temporale dall'evento (es. una condanna è rilevata a distanza anche di molti anni dal momento in cui ha avuto luogo l'episodio corruttivo) i risultati sono oggettivi e molto dettagliati e disaggregati per aree territoriali e per settori.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavaggio e pulizia), equivalente al 13%.

Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli

appalti. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

L'analisi del contesto esterno ha lo scopo di individuare i fattori/eventi esterni, che potenzialmente possono rappresentare *driver* di rischio corruzione.

Tale analisi è stata effettuata in relazione alle seguenti categorie logiche di fattori/eventi:

1. sportivi e socio-culturali (per es. organizzazioni di grandi eventi);
2. legali, economici e politici (per es. attività di lobbying);
3. industriali e tecnologici (per es. l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati).

Si ritiene che le categorie più rilevanti in termini di impatto e probabilità di accadimento siano connesse ai fattori/eventi sportivi e socio culturali, nonché a quelli legali, economici e politici.

Infatti, in riferimento alla prima categoria, si tratta di fattori/eventi, che per la loro eccezionale natura e per i tempi ristretti e tassativi richiesti per la loro realizzazione, possono comportare rischi connessi alla deviazione dalle procedure e dalle regole al fine di ottenere dei risultati, limitando l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti. In altri termini, le pressioni che si generano potrebbero creare un ambiente per cui il raggiungimento del risultato è priorità che giustifica la violazione o il aggirio delle procedure esistenti.⁵ È noto come tali aspetti si siano storicamente riscontrati sia in fase di partecipazione volta all'aggiudicazione dell'evento sportivo (*event bidding*) che di organizzazione dello stesso.

Si tratta di un rischio inerente con un impatto potenziale rilevante in termini di danno economico e reputazionale, la cui probabilità di accadimento può valutarsi anch'essa come elevata per le pressioni connesse all'evento.

In ogni caso si tratta di eventi la cui frequenza di accadimento è bassa.

Per quanto riguarda i fattori legali, economici e politici, si tratta di ipotesi riconducibili sostanzialmente all'attività di lobbying al fine di ottenere indebitamente norme a proprio favore, soprattutto in termini di assegnazione di risorse finanziarie e in materie che possono impattare su PSFI. In tale casistica è riconducibile

⁵ Si veda "A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events", UNODC, 2013.

anche l'ipotesi che a fronte di nuove norme, di cui si richiede la *compliance*, PSFI al fine di evitare sanzioni per mancati adempimenti, ponga in essere condotte corruttive a fronte di controlli e verifiche.

Si ritiene che la probabilità di tali fenomeni sia molto bassa, anche a fronte dell'assenza di casi storici relativi a questa categoria di fattori/eventi.

2.2 Analisi del contesto interno

L'obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è di identificare le aree sensibili nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

L'individuazione delle attività a rischio avviene attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012.

Le attività a rischio di seguito individuate e la loro valutazione di rischio inerente, sono oggetto annualmente di specifiche analisi da parte dei Responsabili delle strutture aziendali coinvolte, con il supporto del RPCT, (vedi successivo par. 2.3. "Valutazione del rischio – Modalità operative") al fine di recepire sia eventuali novità organizzative e normative in materia sia i risultati emersi dalle attività di vigilanza e controllo svolte durante l'anno dal RPCT, nonché il grado di consapevolezza e conoscenza dei rischi da parte delle strutture aziendali interessate.

La tabella seguente contiene le attività a rischio della Società come individuate e valutate alla data del presente Piano.

N.	Attività a rischio	Livello di RISCHIO INERENTE
1	Programmazione degli acquisti con riferimento alle attività di ristorazione	Medio
2	Gestione delle attività di incasso del ristorante	Medio
3	Gestione delle attività di incasso per le attività di tesseramento	Medio
4	Gestione del magazzino inerente l'attività di ristorazione	Medio
5	Gestione operativa dei contratti	Medio
6	Gestione attività ingresso al Parco	Basso
7	Gestione della piccola cassa presso la segreteria del parco	Basso
8	Gestione dei rimborsi spese dipendenti	Basso
9	Gestione attività di selezione dei maestri della scuola tennis	Basso

Sono escluse dal presente piano le attività sotto elencate svolte da Sport e salute per conto del Parco Sportivo Foro Italico in virtù del contratto di servizio ad oggi in essere:

- Gestione contabilità, tesoreria e Bilancio;
- Gestione obblighi trasparenza;
- Individuazione delle procedure di affidamento da effettuare;

- Esecuzione delle procedure di affidamento e aggiudicazione;
- Valutazione della performance del personale;
- Assegnazioni di incarichi a professionisti;
- Gestione e controllo delle spese di rappresentanza;
- Assunzione del personale.

2.3 Valutazione del rischio

Per ciascuna attività il RPCT supporta i Responsabili delle strutture aziendali coinvolte nella valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia *worst-case*, basata sulle seguenti dimensioni:

- probabilità;
- impatto potenziale.

Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

- complessità della realizzazione, che viene definita in relazione ad elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.;
- concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso, per cui l'interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto	Medio	Basso
Complessità di realizzazione della condotta	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa coinvolge numerose attività aziendali e sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.</p>	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.</p>	<p>I soggetti da coinvolgere appartengono ad un'unica struttura.</p> <p>La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.</p>

Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo. Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono concreti, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta. Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non direttamente riconducibili al sistema "sport".	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono difficilmente configurabili. Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.
--	--	---	---

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili precedentemente spiegate.

		Livello di probabilità		
		Basso	Medio	Alto
Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Interesse/vantaggio		

Ai fini della valutazione della probabilità sono, inoltre, presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi, quali la frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, la presenza di forti sollecitazioni esterne, l'ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- **reputazionale:** l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine di PSFI;
- **economico finanziario:** l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di PSFI generato dalla commissione di un reato;
- **legale sanzionatorio:** l'impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l'avvio di un procedimento giudiziario e/o l'irrogazione di una sanzione.

In questo modo, tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una "costante", non è oggetto di valutazione.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all'immagine pubblica di PSFI	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder di PSFI	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
Impatto finanziario	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dell'1% del valore della produzione di PSFI	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% e l'1% del valore della produzione di PSFI	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore della produzione di PSFI
Legale - sanzionatorio	Costante. Relativo all'avvio di procedimenti giudiziari e amministrativi. Irrogazione di sanzioni.		

Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A), vuol dire che tali attività presentano una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità, per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio, che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M), vuol dire che tali attività presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B), vuol dire che tali attività sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

Livello di rischio inerente

Probabilità	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto

Impatto potenziale

Modalità operative

Il RPCT di PSFI supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti ad individuare le attività a rischio rilevanti ai fini della L.190/2012 ed effettua la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente. Tale documentazione si ritiene parte integrante del presente PTPC.

2.4 Trattamento del rischio

La valutazione del disegno del sistema di controllo a presidio delle attività a rischio è un'attività di responsabilità del RPCT, da effettuare su base periodica, successivamente alla fase di processo *Risk Assessment*, in quanto a questa strettamente connessa e correlata.

Tale valutazione tiene in considerazione l'“adeguatezza del disegno” del sistema di controllo, nonché il livello di rischio inerente connesso a ciascuna attività. Sono stati individuati i seguenti criteri di controllo:

1. Separazione delle funzioni
2. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività
3. Formalizzazione dei poteri di firma e poteri autorizzativi
4. Tracciabilità dei dati
5. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati
6. Flussi informativi
7. Gestione dei conflitti di interesse

Il RPCT supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti nella individuazione e valutazione delle misure di prevenzione e dei controlli specifici per ciascuna attività mappata nel Piano e in relazione ai criteri suddetti.

In particolare, la valutazione è effettuata sulla base della seguente scala di valori:

- adeguato – Il controllo/la misura rilevata è adeguatamente strutturata in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo;
- parzialmente adeguato – Il controllo/la misura rilevata presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo;
- non adeguato – Il controllo/la misura rilevata non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.

Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:


- 1 (Adeguato);
- 0,5 (Parzialmente Adeguato);
- 0 (Non Adeguato).

La somma dei punteggi ottenuti dai singoli controlli/misure rilevati esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTROLLO SODDISFACENTE (range 100%-80%)		SISTEMA DI CONTROLLO NON SODDISFACENTE (range 79%-0%)	
Adeguito	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0
Tutti i singoli controlli/misure sono adeguati ovvero un controllo presenta degli aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Un controllo o misura presenta la necessità di interventi sostanziali ovvero due controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Almeno due controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero più controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.	La maggior parte dei controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.

La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli/misure e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

Il livello di **rischio residuo o "mitigato"**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione del livello di rischio inerente e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:



◆ **Area degli interventi con priorità immediata:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.

◆ **Area degli interventi a breve termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico)

relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell'area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.

◆ **Area del monitoraggio/interventi di medio termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l'effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l'eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali. In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.

◆ **Area delle opportunità:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto, non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

Modalità operative

Il RPCT di PSFI supporta annualmente i Responsabili delle strutture aziendali nella individuazione e nella valutazione di adeguatezza dei controlli e delle misure a presidio di ciascuna attività a rischio individuata nel PTPC.

La mappatura e la valutazione dei controlli è formalizzata nelle **schede di *risk and control assessment*** trasmesse ai Responsabili delle singole attività ove è presente la descrizione e la valutazione dei controlli/misure specifici individuati in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile e le eventuali azioni correttive necessarie e opportune. Tali schede si ritengono parte integrate del presente PTPC.

2.5 Monitoraggio del processo

L'attività di monitoraggio rappresenta l'ultima fase del processo di prevenzione del rischio "corruzione" di PSFI. In particolare, è responsabilità dell'RPCT monitorare l'implementazione:

- delle azioni di adeguamento del disegno delle misure di prevenzione. Nel caso in cui siano ravvisati scostamenti significativi rispetto a quanto pianificato, ovvero venga manifestata l'esigenza motivata di prevedere azioni differenti, il RPCT analizza le cause che hanno generato tali scostamenti e supporta i responsabili nella definizione delle soluzioni;
- dell'effettiva attuazione delle misure attraverso specifiche verifiche.

Nel caso in cui siano ravvisati comportamenti in violazione delle prescrizioni del Piano, il RPCT vigila sull'applicazione del sistema disciplinare.

Il RPCT di PSFI pubblica il Piano nella parte del sito web di Sport e salute S.p.a. dedicata alla Società, nella sezione 'Società Trasparente', e trasmette all'Amministratore Unico di PSFI, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC, nonché una relazione interna contenente:

- status sulla realizzazione degli obiettivi sulla prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza ed Integrità;
- flussi informativi periodici;
- interventi di audit effettuati;
- formazione effettuata;
- verifiche effettuate sulle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità ex D.lgs. 39/2013.

In generale:

1. date le valutazioni sul rischio residuo, alcuni controlli/misure possono essere oggetto di azioni correttive volte a migliorarne il livello di adeguatezza logica. Tali azioni, la cui implementazione è di competenza dei responsabili delle strutture, sono oggetto di monitoraggio da parte del RPCT;
2. qualora l'esito delle valutazioni sul rischio residuo sia positivo e non si rilevi la necessità di azioni correttive in merito all'adeguatezza, i controlli/misure possono essere oggetto di specifiche verifiche (test) volte a valutarne l'efficacia operativa. Tali verifiche sono contenute nel Piano annuale degli interventi che il RPCT.

2.6 Ruoli e responsabilità

La gestione del rischio "corruzione" è un processo trasversale all'organizzazione, continuo e iterativo che prevede la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli organi di vertice, dei dirigenti, del personale e dei collaboratori, che hanno l'obbligo di osservare i presidi posti a prevenzione del rischio di corruzione.

Il RPCT:

- predisporre il PTPC trasmettendolo all'Amministratore Unico per l'approvazione;
- aggiorna periodicamente il PTPC e le attività pianificate per il raggiungimento degli obiettivi strategici;
- predisporre e trasmette annualmente una relazione sulle attività svolte all'organo amministrativo;

- supporta i Responsabili delle Strutture Aziendali nell'attività di identificazione, valutazione e gestione, dei potenziali rischi di corruzione applicabili alle attività di business;
- monitora la realizzazione degli interventi da parte dei Responsabili delle Strutture Aziendali individuati;
- richiede i dati e i documenti necessari al fine di rispondere agli adempimenti di pubblicazione della normativa sulla trasparenza;
- pianifica e monitora la formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità.

L'Amministratore Unico, quale organo di indirizzo politico della Società:

- nomina il RPCT;
- approva il PTPC e riceve la relativa relazione annuale del RPCT.

I Responsabili delle Strutture Aziendali, con il supporto metodologico del RPCT:

- effettuano l'analisi e valutazione dei rischi e della relativa attuazione del processo di gestione dei rischi di corruzione, supervisionando l'attività e la corretta applicazione delle misure di prevenzione da parte dei dipendenti;
- assicurano la puntuale attuazione degli interventi definiti nel PTPC;
- forniscono i dati e le informazioni richiesti dal RPCT ai fini degli adempimenti della normativa sulla trasparenza;
- effettuano segnalazioni mediante i canali messi a disposizione dal RPCT, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno o a comportamenti non in linea con il codice di comportamento adottato.

Il personale:

- opera, per le attività di competenza, nel rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettua segnalazioni mediante i canali messi a disposizione dal RPCT, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno o a comportamenti non in linea con il codice di comportamento di Gruppo;
- garantisce la messa a disposizione dei dati e delle informazioni richieste periodicamente dal RPCT ai fini degli obblighi di Trasparenza.

3. Nomina, poteri e doveri del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine:

- a. la nomina del RPCT ha una durata di quattro anni;
- b. l'incarico può essere prorogato, anche tacitamente, una volta. Rinnovi successivi devono essere adeguatamente motivati e approvati dall'Amministratore Unico, con il parere favorevole del Sindaco Unico;
- c. può essere revocato dall'Amministratore Unico per giusta causa;
- d. la revoca dell'incarico è automatica nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- e. nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.⁶

Il RPCT è indipendente ed autonomo riferendo funzionalmente direttamente all'Amministratore Unico

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di controllo previste nel Piano.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT ha libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura aziendale che è tenuta a rispondere.

Il RPCT può avvalersi della consulenza delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate.

Il RPCT ha una dotazione di budget adeguata al corretto e regolare svolgimento delle proprie funzioni e alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

⁶ Vedi anche "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione", delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso si avvalga, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *"Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali"*.

Il RPCT deve segnalare le anomalie e i casi di mancato supporto e collaborazione all'Amministratore Unico per l'avvio dei procedimenti disciplinari e conseguente applicazione delle sanzioni previste dai CCNL applicati e dal Sistema disciplinare vigente.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL e al Sistema disciplinare vigente. Inoltre, ai sensi degli art. 1, comma 12, della Legge 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare risponde per danno erariale e per danno all'immagine del PSFI, salvo che provi di aver:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 circa i suoi compiti;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC.

4. Flussi Informativi

I flussi informativi sono un'importante misura di prevenzione e sono definiti dal RPCT che vigila sul rispetto del PTPC. I flussi informativi possono essere oggetto di revisione periodica, fermo restando la facoltà del RPCT di modificare o integrare in corso d'esercizio le informazioni necessarie e funzionali ai rispettivi doveri di vigilanza, anche in base agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi, alle notizie e alle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni, alle risultanze dei report stessi.

Sulla scorta di tali flussi informativi, il RPCT può richiedere specifici approfondimenti, avvalendosi del supporto della funzione Internal Auditing Corporate Compliance (IACC) di Sport e salute S.p.A., e segnala all'Amministratore Unico eventuali criticità.

I flussi informativi sono stati definiti sulla base della mappatura e dell'assegnazione del profilo di rischio potenziale delle attività del PSFI in riferimento al PTPC.

Per ciascun'attività valutata con un rischio "medio" o "alto" sono stati individuati dei *"red-flag"*, ovvero degli indicatori di potenziali frodi o condotte illecite/non conformi, con riferimento ai reati ex L.190/2012.

I *red flag* sono «anomalie», comportamenti non conformi o vietati, eventi o operazioni indicativi di “eccezioni” o “deroghe” rispetto alla normale operatività o alle regole prescritte dalle procedure (es.: richiesta di pagamenti a vista da parte della fattura di un fornitore, invio del cv di un candidato).

Tali *red-flag* o *anomalie* devono essere riconosciuti e identificati da parte delle strutture aziendali competenti, che in qualità di primo livello di controllo aziendale, hanno obbligo di individuazione e segnalazione al RPCT. In relazione a ciascun *red-flag* individuato sono stati definiti dei flussi informativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) *eccezione*: i flussi presentano contenuti relativi alle eccezioni;
- b) *drill down*: i contenuti informativi dei flussi sono di norma definiti a livello aggregato e possono essere oggetto di successivi approfondimenti o verifiche di dettaglio;
- c) *periodicità*: la periodicità dei flussi è definita in relazione al grado di rischio e alla frequenza dell'attività sensibile cui sono relazionati.

Le strutture aziendali competenti sono responsabili dei controlli di primo livello, delle segnalazioni delle anomalie e della trasmissione dei flussi informativi a RPCT, secondo le periodicità definite. Inoltre, sono tenute a fornire gli approfondimenti eventualmente richiesti e a supportare eventuali audizioni o verifiche.

IACC supporta RPCT nella richiesta e nella raccolta delle segnalazioni e dei flussi da parte delle strutture competenti.

5. Whistleblowing

PSFI ha adottato un sistema di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La gestione delle segnalazioni da parte dei dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, vengano a conoscenza di condotte illecite è disciplinata secondo le modalità e procedure di Sport e salute S.p.A.

La presentazione e la gestione delle segnalazioni avvengono tramite sistema informatico che garantisce ai segnalanti la riservatezza sulla loro identità anche nei confronti degli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni stesse.

Il sistema è accessibile all'indirizzo web <https://www.sportesalute.eu/whistleblowing.html>.

L'obbligo di effettuare le segnalazioni tramite sistema informatico è in capo a tutte le strutture aziendali e finalizzato alla prevenzione e all'accertamento di condotte non in linea con le disposizioni aziendali o di legge e di carenze o raggiri delle misure di prevenzione.

L'obbligo è rivolto prioritariamente alle funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i responsabili e il personale, a partire da quello che opera sulle attività a rischio corruzione, devono monitorare i controlli effettuati sull'attività svolta (primo livello) e segnalare anomalie, disfunzioni, carenze o raggiri;
- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPC e nel Codice Etico.

La procedura adottata precisa che nessun atto ritorsivo e nessun pregiudizio conseguirà alla segnalazione che sia stata effettuata in buona fede. In merito, ai sensi di legge e in osservanza alle Linee Guida emanate dall'ANAC in materia⁷, si rammenta che qualsivoglia atto ritorsivo posto in essere a seguito di una segnalazione interna oppure rivolta direttamente ad ANAC ovvero di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sarà ritenuto nullo e, qualora accertato, sanzionato⁸. In materia il Parlamento europeo nel 2019 ha approvato la Direttiva n. 1937 che amplia le protezioni per i segnalatori (whistleblower) affinché siano incoraggiati a segnalare le eventuali condotte illecite senza il timore di possibili ripercussioni. Ad oggi non è stata ancora emanata in Italia la relativa normativa di recepimento della Direttiva nonostante sia scaduto lo scorso 17 dicembre 2021 il termine ultimo per introdurre tali nuovi principi nell'ordinamento italiano.

Il RPCT, in ogni caso, agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando attraverso i canali dedicati, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;

⁷ Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" adottate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

⁸ Art. 54-bis comma 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

Le attività istruttorie per le segnalazioni iniziano dalla funzione IACC di Sport e salute S.p.A., che verifica la presenza di segnalazioni periodicamente o a seguito di *alert* automatico dell'applicativo. Successivamente, tale ufficio ne dà informazione secondo le rispettive competenze al RPCT, il quale valuta se la segnalazione è in buona fede ed adeguatamente circostanziata, o considerata in malafede.

La gestione di segnalazioni che abbiano trovato riscontro oggettivo ovvero per le quali siano emersi aspetti critici avviene con il supporto delle strutture di Sport e salute S.p.A.

Nel caso in cui la segnalazione abbia trovato riscontro oggettivo ovvero siano emersi aspetti critici, RPCT informa l'Amministratore Unico richiedendo, se opportuno, di valutare l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'Amministratore Unico intraprende le azioni ritenute necessarie o opportune in relazione a quanto comunicato dal RPCT ed effettua le necessarie comunicazioni alle Autorità competenti.

6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e dalla Delibera n. 833 del 2 agosto 2016 dell'ANAC, RPCT cura che siano rispettate le disposizioni del citato Decreto in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi. In particolare, il RPCT:

- a) definisce la modulistica per la raccolta delle autocertificazioni e ne cura la raccolta nei confronti di tutti i soggetti interessati al momento della nomina (art.20 del D.lgs. 39/13), anche col supporto della funzione IACC di Sport e salute S.p.A.;
- b) nel caso in cui venga a conoscenza attraverso notizie o informazioni comunque pervenute o diffuse, anche dai media o da internet, ovvero attraverso segnalazioni circostanziate, anche anonime, o attraverso altre situazioni o circostanze specifiche, accerta l'inconfiribilità o l'incompatibilità della nomina.

Nelle ipotesi di cui al punto b) sopra indicato, il RPCT avvia un procedimento di verifica dandone notizia al soggetto interessato, con atto contenente una breve indicazione dei fatti, il riferimento alla nomina

sottoposta ad accertamento di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità, la specificazione della norma che potrebbe intendersi violata e l'invito a presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nelle ipotesi in cui il procedimento abbia a oggetto l'accertamento di una possibile situazione di inconferibilità analoga comunicazione viene trasmessa dal RPCT all'organo che ha effettuato la nomina.

La verifica, effettuata annualmente su base campionaria, ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconferibilità rilasciate dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse.

La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti il contenuto della dichiarazione fornita.

Il RPCT, ai fini dell'accertamento, può richiedere il supporto della Funzione Affari Legali e Societari di Sport e salute S.p.A.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al RPCT ai fini dell'accertamento degli elementi sia oggettivi sia soggettivi.

Nei casi in cui il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di inconferibilità, il RPCT:

- (i) trasmette la contestazione al soggetto interessato;
- (ii) dispone la nullità degli atti di conferimento risultati inconferibili e del relativo contratto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 39/2013;
- (iii) trasmette la contestazione all'organo che ha effettuato la nomina procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e nei limiti degli strumenti a loro disposizione, con l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 39/2013.

Qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT:

- (i) trasmette la contestazione al soggetto interessato e in essa concede un termine di 15 giorni entro il quale il soggetto può esercitare l'opzione che comporti il venir meno della causa di incompatibilità;
- (ii) dispone la decadenza degli atti di conferimento risultati incompatibili e la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2013, in casi di mancato esercizio dell'opzione o nel caso in cui l'opzione esercitata non abbia prodotto il venir meno della causa di incompatibilità.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, PSFI garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

7. Logiche di formazione del personale

La formazione è intesa come leva gestionale volta a creare una cultura e un ambiente di controllo per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In tal senso, il RPCT definisce su base pluriennale gli interventi formativi in una logica *risk-based* ovvero dando priorità al personale che opera sui processi che presentano un più elevato grado di rischio.

Gli interventi forniscono al personale interessato, in particolare una rappresentazione del contesto esterno e interno, inteso sia normativamente che come fattori di rischio, gli strumenti metodologici volti a far riconoscere i c.d. “*red-flag*” o di ciascun processo, le modalità di utilizzo del sistema di *whistleblowing* adottato dalla Società.

Oltre a tali tematiche, durante le sessioni formative sono illustrati i principali e recenti studi nazionali ed internazionali pubblicati in materia.

8. Codice Etico

Il Codice Etico è una guida che definisce il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato che i dipendenti sono tenuti a tenere in diverse situazioni, nell’ambito dell’attività lavorativa. La Società fa riferimento al Codice Etico di Sport e salute S.p.A.

I destinatari sono chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine di PSFI.

Eventuali condotte contrarie al Codice Etico comportano l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

9. Divieto di post-employment (pantouflage - revolving doors)

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001⁹, ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del PSFI non è consentito – nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio

⁹ Art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: “*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni*

– svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione di appartenenza svolta attraverso i medesimi poteri.

Il rischio specifico consiste nella circostanza che, durante il periodo di lavoro presso il PSFI, il dipendente possa preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando, per un fine privato, la propria posizione e il proprio potere all'interno della Società, al fine di ottenere un futuro impiego presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto in ragione del proprio servizio.

Conseguenze della violazione sono:

- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma;
- il divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'istituto è stato approfondito da alcuni interventi dell'ANAC al fine di fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.

In particolare, ANAC ritiene opportuno che il R.P.C.T. non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente segnali detta violazione all'ANAC¹⁰ e ai vertici dell'Amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio e, eventualmente, anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

L'ANAC, inoltre, ha chiarito che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce la disposizione, sono *"i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente"* (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

ANAC ritiene, infine, che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

¹⁰ Il Cons. Stato, 29 ottobre 2019, n. 7411, ha confermato che è l'ANAC l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione (sanzioni quali la nullità dei relativi contratti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi di contrarre con le PA per i successivi tre anni).

contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

10. Obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PTCP, in linea con quanto definito dal Piano Nazionale Anticorruzione attualmente in vigore, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2022-2024:

- ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
- aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, la Società ha definito l'obiettivo specifico per l'anno 2022 di predisposizione delle procedure anticorruzione per i processi più a rischio.

11. Sistema disciplinare

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Piano e dalle procedure anticorruzione costituisce adempimento da parte dei dipendenti di PSFI degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice civile.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali del Piano, delle *policy* e delle procedure da parte dei dipendenti di PSFI costituisce sempre illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dai CCNL applicabili.

Ad ogni notizia di violazione può essere promossa un'azione finalizzata all'accertamento della stessa.

In particolare, nella fase di accertamento può essere contestato al dipendente l'addebito e, altresì, garantito il termine di replica previsto dal CCNL in ordine alla sua difesa.

Accertata la violazione, è comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla sua gravità ed all'eventuale recidiva.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione al RPCT.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Piano è oggetto di monitoraggio da parte del RPCT. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto di PSFI di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Piano e delle procedure.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Piano e nelle procedure da parte di dirigenti, accertata la responsabilità dell'autore della violazione, si adotta nei confronti del responsabile la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile ai dirigenti. Se la violazione determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione può essere individuata nel licenziamento per giusta causa.

12. Programma della Trasparenza

12.1 Il processo di gestione della trasparenza

La trasparenza è intesa quale elemento sinergico agli scopi del PTPC, contribuendo a radicare e sviluppare il concetto di "società trasparente" e riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo. In tal senso, la trasparenza ovvero la pubblicità dei dati relativi alle attività a rischio è un criterio di controllo su cui valutare il grado di contenimento e limitazione del rischio corruzione.

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata: responsabiletrasparenza@cert.sportosalute.eu

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione degli obblighi di pubblicazione che la realizzazione di obiettivi specifici. In linea generale il RPCT richiede alle Aree aziendali i dati di competenza necessari ad adempiere agli obblighi di legge. Il RPCT riferisce all'AU ovvero direttamente all'Autorità qualora

necessario, i casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari. IACC di Sport e salute S.p.A. supporta operativamente il RPCT nelle richieste alle Funzioni competenti e nella pubblicazione dei dati. Le Funzioni forniscono i dati e i documenti richiesti garantendo la tempestività e la completezza dei dati, per quanto di competenza.

Lo schema seguente mostra le competenze delle singole Funzioni per la raccolta e trasmissione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13 DI PARCO SPORTIVO FORO ITALICO PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSD Srl			
come da schema allegato alla Delibera ANAC. N. 1134 del 08.11.17			
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	OWNER DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Disposizioni generali	1) Piano Triennale prevenzione e corruzione 2) Atti generali 3) Codice Etico	d.lgs. 33/13: art. 10 art. 12	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE
Organizzazione	1) <u>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo gratuiti):</u> I. Presidente II. CdA IV. P.O. con deleghe Per tutti i soggetti 1): <u>Dati per ciascun componente:</u> - compensi (Indennità e gettoni) - importi viaggi <u>Documenti:</u> - atto di nomina con indicazione della durata - cv - dichiarazione irpef parzialmente oscurata - dichiarazione predisposta secondo modello e contenente: . assenza cause di incompat. e inconfirib. (ex D.Lgs. 39/2013); . dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza e relativi compensi (ALL. B - Sez. A); . situazione patrimoniale (ALL. B - Sez. B); . mancato consenso coniuge e parenti (ALL. B - Sez. C) - dichiarazione predisposta secondo modello contenente: invarianza / variazione delle cause incompatib. e della situaz. patrimoniale 2) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 3) Articolazione degli uffici organigramma con indicazione competenze 4) Telefono e posta elettronica: elenco completo numeri e caselle mail e pec	d.lgs. 33/13: art. 13 art. 14 art. 47 d.lgs. 39/13 art. 20	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE per i dati e le dichiarazioni relative alle cariche FUNZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, FINANZIAMENTO AGLI ORGANISMI SPORTIVI per gli importi dei viaggi delle cariche
Consulenti e collaboratori	<u>Incarichi consulenti e collaboratori</u> <u>Dati oggetto di pubblicazione per ciascun componente:</u> i) <u>estremi</u> atto di conferimento, durata, compenso e oggetto incarico, ragione dell'incarico ii) il tipo di procedura seguita per selezione contraente e numero partecipanti <u>Documenti oggetto di pubblicazione:</u> iii) cv iv) dichiarazione ai sensi dell'art.15-bis	d.lgs. 33/13: art. 15-bis	TUTTE LE FUNZIONI
Personale	1) <u>Personale:</u> a) CCNL dirigenti b) CCNL non dirigenti c) personale a tempo indeterminato: dato distinto per categoria (tipo contratto, costo complessivo, numero risorse in servizio) d) personale non a tempo indeterminato: dato distinto per categoria (tipo contratto, costo complessivo, numero risorse in servizio) e) tassi di assenza - tabella strutturata per direzione con indicazione del tasso di assenza delle direzioni f) elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente. <u>Dati:</u> oggetto, durata e compenso 2) <u>Titolari di incarichi dirigenziali:</u> Per ciascun titolare di incarico: <u>Dati oggetto di pubblicazione:</u> 1) sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) 2) compensi con evidenza delle parti variabili <u>Documenti:</u> 1) cv 2) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo; 3) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 4) dich. insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità dich. 39/13; Per ciascun dirigente l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale: Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	d.lgs. 33/13: art. 14 art.14 c. 1-ter art. 16 art. 17 art. 18 art. 21 d.lgs. 39/13: art. 20	FUNZIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SCUOLA DELLO SPORT

(segue)

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13 DI PARCO SPORTIVO FORO ITALICO PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSD ArI			
come da schema allegato alla Delibera ANAC N. 1134 del 08.11.17			
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	OWNER DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Selezione del personale	Selezione del personale: Criteri e modalità: Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Avvisi di selezione: per ogni procedura selettiva: 1) avviso di selezione 2) criteri di selezione 3) esiti della selezione	d.lgs. 33/13: art. 19 L. 190/12: art. 1 c. 16 d.lgs. 175/16: art. 19	FUNZIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SCUOLA DELLO SPORT
Performance	Premialità: criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	d.lgs. 33/13: art. 20	FUNZIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SCUOLA DELLO SPORT
Bandi di gara e contratti	1) Dati oggetto di pubblicazione in tabelle riassuntive per ogni procedura: - Codice Identificativo Gara (CIG); - Struttura proponente; - Oggetto del bando; - Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; - Aggiudicatario; - Importo di aggiudicazione; - Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura; - Importo delle somme liquidate; - procedura di scelta del contraente; - la composizione della commissione giudicatrice 2) Documenti oggetto di pubblicazione per ogni procedura (art. 29 d.lgs. 50/2016): a - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento (entro 2 giorni); b - il provvedimento che determina le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro 2 giorni); c - i curricula dei componenti della commissione giudicatrice; d - i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine dell'esecuzione; e - elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e delle certificazioni (albo); 3) Ulteriori documenti sottoposti a pubblicazione (ex d.lgs. 50/2016): - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e relativi aggiornamenti annuali (art. 21); - Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali (art. 21); - Avviso di preinformazione artt. 70, 72, 73 e 98 d.lgs. 50/16; - Delibera a contrarre; - Avvisi, bandi ed inviti artt. 36, 72, 73, 114 e 122 d.lgs. 50/16; - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento artt. 72, 73 e 98 d.lgs. 50/16; - Avvisi sul sistema di qualificazione artt. 72, 73 e 127 d.lgs. 50/16	L. 190/12: art. 1 c. 32 d.lgs. 33/13: art. 37 Delibera ANAC n. 39/13: art. 4 d.lgs. 50/16: art. 29	FUNZIONE ACQUISTI
Bilanci	A) Bilanci preventivi e consuntivi con allegati B) Entrate e Spese in formato tabellare	d.lgs. 33/13: art. 29 d.lgs. 175/16: art. 6	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, FINANZIAMENTO AGLI ORGANISMI SPORTIVI
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Nominativi OIV documenti: 1) attestazioni OIV 2) relazione dei revisori (ora alleg. al bilancio) 3) I rilievi della Corte dei Conti (Tutti, ricevuti e non ricevuti, su organizzazione e attività o singoli atti)	d.lgs. 33/13: art. 31 L. 190/12: art. 1 c. 8 bis	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE
Pagamenti	Dati sui pagamenti: A) elenco pagamenti per importo, tipologia spesa e beneficiario Indicatore di tempestività dei pagamenti: B) indicatore di tempestività dei pagamenti C) ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici	d.lgs. 33/13: art. 4-bis art. 33	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, FINANZIAMENTO AGLI ORGANISMI SPORTIVI
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione: A) PTPC B) Nominativo e recapito RPCT C) Relazione RPCT (entro il 15 dicembre di ogni anno - prorogata al 31 gennaio) D) Atti accertamento violazioni di cui al d.lgs. 39/13 Accesso civico: Accesso civico e generalizzato: Nome del RPCT a cui rivolgere la richiesta di accesso civico e nomi Uffici competenti a cui presentare la richiesta, nonché le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Registro degli accessi	d.lgs. 33/13: art. 5 art. 7 bis art. 10 art. 43 L. 241/90: art. 2 L. 190/12: art. 1 d.lgs. 39/13: art. 18 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE

12.2 Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, (R.A.S.A.), assicura l'effettivo inserimento nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC dei dati relativi agli elementi identificativi della Società, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella Legge n. 221/2012.

PSFI, con determina del Presidente del 18 marzo 2021, ha nominato il dott. Mario Coppola quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante della Società. Tale nomina costituisce una specifica

misura organizzativa di trasparenza finalizzata alla prevenzione della corruzione, che permarrà in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.